

# CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA



CO: GDA\_COMODY\_EE  
CGC: SGA-A-GL-200-271119

Spett.le  
**COMODY - AZ INSIEME SRL**  
**VIA FUSANA, 5**  
**31056 RONCADE (TV)**  
**P.IVA 04964350260**

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, nel ringraziarVi per l'attenzione dimostrataci, con la presente formuliamo la nostra migliore Offerta per la fornitura di energia elettrica.

## 1. OGGETTO DEL CONTRATTO – QUANTITATIVI

- 1.1 Per il Periodo di Fornitura indicato all'art.2, il Fornitore somministrerà e consegnerà a ciascun Cliente un quantitativo di energia elettrica pari al fabbisogno necessario al Cliente.
- 1.2 I Clienti acquisteranno e preleveranno i rispettivi quantitativi di energia elettrica somministrati e consegnati dal Fornitore ai termini ed alle condizioni previsti dal contratto di fornitura.
- 1.3 Il Mandatario potrà richiedere, mediante l'invio di apposito elenco riepilogativo mensile, che formerà parte integrante del contratto di fornitura, l'attivazione della fornitura di energia elettrica nei confronti di nuovi Clienti.

## 2. EFFICACIA - PERIODO DELLA FORNITURA

La somministrazione di energia elettrica oggetto del Contratto decorre a partire dalle ore 00:00 del 01/01/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2021 (di seguito il "Periodo di Fornitura"), fermo restando che la somministrazione di energia elettrica oggetto del contratto decorre in ogni caso a partire dal primo giorno di effettiva erogazione della fornitura da parte del Fornitore.

Le forniture di energia elettrica verranno attivate secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'ARERA.

## 3. PREZZO DI FORNITURA

- 3.1 Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore atto a rilevare il prelievo di energia per ciascuna fascia oraria saranno addebitati i seguenti corrispettivi:

F1: PUN\_f + 1,70 €/MWh  
F2: PUN\_f + 1,70 €/MWh  
F3: PUN\_f + 1,70 €/MWh

dove:

- PUN\_f è il valore medio mensile per le fasce AEEG (definite nella tabella 1 della delibera no. 181/2006 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, come successivamente modificata), assunto dal parametro di aggiornamento come calcolato e pubblicato sul sito del GME (Gestore Mercato Elettrico - <http://www.mercatoelettrico.org>).

- F1, F2 e F3, sono le fasce orarie definite nella tabella 1 della delibera no. 181/2006 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, come successivamente modificata.

- 3.2 Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore verrà viceversa applicato il seguente prezzo unico:

$P = \text{PUN}_m + 1,70 \text{ €/MWh}$

dove:

PUN\_m è il valore mensile assunto dal parametro di aggiornamento come calcolato e pubblicato sul sito del GME (Gestore Mercato Elettrico - <http://www.mercatoelettrico.org>)

Nel caso in cui il Distributore Locale competente dovesse provvedere durante il periodo di vigenza del presente Contratto, all'installazione, presso uno o più Punti di Prelievo del Cliente, dei misuratori orari, all'energia misurata presso tali Punti di Prelievo verranno applicate le condizioni previste al precedente articolo 3.1.

## CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA



- 3.3 Il prezzo di cui agli artt. 3.1 e 3.2 non comprende i seguenti corrispettivi che verranno in ogni caso addebitati al cliente finale o comunque dallo stesso dovuti:
- i corrispettivi e oneri relativi o accessori alla somministrazione di energia elettrica, inclusi i corrispettivi per i servizi di dispacciamento trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica ex delibera AEEG 111/06, anche se introdotti, modificati o diversamente denominati a seguito della sottoscrizione del Contratto;
  - le perdite di rete<sup>1</sup>
  - oneri di trasporto, perdite e maggiorazioni come definiti nel Testo Integrato Trasmissione (TIT) allegato alla Delibera 654/15/R/eel e successive modificazioni e/o integrazioni riferite al mercato libero.
  - costi di commercializzazione e vendita di valore pari a 6,00 €/POD/mese per tutte le utenze;
  - Iva e altre imposte, tasse o tributi applicabili al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica, pur se versati da SG Energia nella propria qualità di sostituto di imposta;
  - eventuali oneri per adeguamenti prima o in corso di fornitura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo voltture, aumenti di potenza, verifiche misuratori, spostamento contatori, etc. etc.) e delle altre attività previste dal TIC e/o per sospensioni di fornitura che saranno fatturati dal Distributore Locale e/o da Terna;
  - eventuali corrispettivi relativi all'applicazione del sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali;
  - qualsiasi altro onere o costo che i Distributori e/o le disposizioni normative o di legge porranno a carico del Cliente e/o non espressamente a carico del Fornitore.
- 3.4 SG Energia, su espresso mandato del Cliente, si rende disponibile a fissare totalmente o parzialmente il prezzo di cui ai precedenti articoli 3.1 e 3.2 sulla base delle curve Forward del PUN del periodo oggetto di fixing, che SG Energia proporrà a seguito della richiesta.

#### 4. GARANZIE

- 4.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto, per l'attivazione delle forniture non sarà richiesta alcuna garanzia preventiva ai Clienti finali.
- 4.2 Il Fornitore potrà sempre richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione della fornitura, costituzione di idonea garanzia nel caso in cui il Cliente non paghi puntualmente le fatture e/o il suo stato economico o patrimoniale si sia sensibilmente deteriorato rispetto al momento dell'attivazione del contratto di fornitura. Tale importo potrà essere al massimo pari a 4 mesi di fatturato medio.

#### 5. SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Il Cliente con la sottoscrizione della presente "Offerta Personalizzata Business" dichiara di aver ricevuto e preso visione delle "Condizioni Generali di Contratto SGA-A-GL-200-271119". Il Cliente dichiara altresì di assumere ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni e dei dati rilasciati.

Milano, 20/12/2020

Per presa visione, conferma ed accettazione \_\_\_\_\_

(Timbro e firma del Mandatario)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificamente i seguenti artt. delle Condizioni Generali di Contratto: 2) oggetto del contratto; 3) condizioni per ottenere la fornitura; 5) diritto di recesso; 6) garanzia dei pagamenti; 7) condizioni economiche; 10) morosità e sospensione per ritardato pagamento; 11) interessi di mora e ulteriori spese; 12) divieto di rivendita e utilizzo dei servizi energetici - benefici fiscali 13) consumi abusivi e sospensione della fornitura; 14) irregolare funzionamento del gruppo di misura; 15) interruzioni e limitazioni del servizio - forza maggiore; 16) sospensione della fornitura e risoluzione di diritto del contratto; 18) legge applicabile e foro competente; 23) cessione del contratto; 24) cessione, affitto, usufrutto di azienda; 25) aggiornamento delle clausole contrattuali; 27) dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica - mandati del cliente; 28) rilascio dei permessi e delle concessioni per il gas - condizione risolutiva 29) condizioni per l'attivazione e l'erogazione del servizio e sicurezza degli impianti.

Milano, 20/12/2020

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma del Mandatario)